

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2655

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FONTANA

Disposizioni in materia di attribuzione di seggi  
nell'elezione della Camera dei deputati

*Presentata il 16 aprile 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La delicata questione dei seggi rimasti troppo a lungo vacanti alla Camera dei deputati rappresenta un problema di grande rilevanza politica ed istituzionale in quanto non ha consentito ad un ramo del Parlamento di svolgere le proprie funzioni con il *plenum* dei suoi componenti.

In primo luogo, vi è da sottolineare che i problemi derivano, in buona sostanza, dalla presenza di un vuoto legislativo che si manifesta, nel caso in questione, nella assenza di una norma di legge che abbia carattere residuale e di chiusura e che ponga criteri ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'assegnazione completa dei seggi nel pieno rispetto della volontà degli elettori.

Secondo l'articolo 12 delle preleggi del codice civile, la sfera volitiva non espressa nel testo scritto della legge, cioè le intenzioni del legislatore, assume rilevanza nel mondo del diritto soltanto se desumibile dalla legge stessa. In buona sostanza, si vuole sancire il principio che il legislatore *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

L'articolo 48 della Costituzione prevede in materia elettorale il principio della riserva di legge e, conseguentemente, il divieto assoluto ad alcuno di pervenire in questa materia a soluzioni che si fondino su norme giuridiche che, secondo la gerarchia delle fonti normative, sono alla legge subordinate, quali i regolamenti.

Quindi la soluzione, in linea con quanto finora considerato ed in particolare con quanto previsto dal citato articolo 48 della Costituzione, non può essere altra se non quella di varare una norma di legge avente carattere residuale rispetto a

quanto previsto dall'articolo 86, comma 4, del citato testo unico.

Questa norma, nel suo contenuto, dovrà essere necessariamente in linea con il principio costituzionale del pieno rispetto della volontà degli elettori, così come risultante dal combinato disposto degli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione.

La presente proposta di legge rappresenta sotto tutti questi aspetti una solu-

zione perfettamente in linea con i principi costituzionali esposti nonché con le esigenze correlate alla logica giuridica, in quanto pone un meccanismo ulteriore rispetto a quanto previsto dall'articolo 86, comma 4, del citato testo unico, un meccanismo snello e completamente scevro da tutti quegli inconvenienti che si sono manifestati nell'assegnazione di taluni seggi nel corso della XIV legislatura.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Qualora per qualsiasi causa anche sopravvenuta, rimanga vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e non si possa procedere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 86, comma 4, dello stesso testo unico, il seggio medesimo è assegnato al candidato che ha conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione e che appartiene alla coalizione politica di cui fa parte la lista nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature. Qualora nelle medesime circoscrizioni non vi siano candidati non eletti appartenenti alla coalizione politica di cui fa parte la lista nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature, il seggio è attribuito nella circoscrizione individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo, del citato testo unico, applicato alla lista nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la dichiarazione di collegamento resa dal candidato ai sensi dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è influente.

3. La cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali e la relativa graduatoria nazionale sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, la prova della apparte-

nenza ad una coalizione politica della lista di cui al comma 1 è data dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale con il contrassegno della coalizione medesima.

